



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici,
Ambientali e Culturali

~~SETTORE URBANISTICA~~

Napoli, li 20 FEB. 2001

Isola A/6 Centro Direzionale - 80143 Napoli

Prot. n. 762

Al Dirigente in posizione di STAFF
dell'Area 16

S E D E

Al Dirigente del Settore Politica del Territorio

S E D E

→ Al Dirigente del Settore Tutela BB.AA.AACC.

S E D E

Ai Servizi del Settore Urbanistica :

01 - CONSULENZA

02 - PIANI COMUNALI

03 - INTERVENTI OO.PP.

04 - AA.GG. PROVVEDIMENTI

CONTENZIOSO

S E D E

Oggetto : Ministero per i beni e le attività culturali. Decreto 18 ottobre 2000.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito di Caserta e San Nicola
La Strada.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del Decreto indicato in oggetto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.1.2001 - serie generale -.

Il Coordinatore
Avv. Vincenzo De Rensis

LM

02

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
21.02.01 001225
SETTORE TUTELA BENI PAESISTICI AMBIENTALI E CULTURALI

Arch. A. Pina
copia Arch. Pina, Arch. Pina
" Arch. Pina, Arch. Pina
" Arch. Pina

Il proponente dichiara che il costo complessivo da sostenersi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del «Progetto pilota» è pari a L. e richiede il cofinanziamento in misura di L.

Ai fini della partecipazione al bando si allegano i seguenti elaborati, che sono stati compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella «Documentazione tecnica» e sono stati esaminati ed approvati da [indicare il soggetto, ad esempio: sindaco, presidente di provincia, assessore, giunta, ecc.]:

- a) scheda descrittiva del «Progetto pilota»;
- b) progetto preliminare;
- c) analisi generale dell'incidentalità;
- d) impegno della giunta a finanziare il «Progetto pilota» per la quota di costi non coperta dal cofinanziamento del Ministero dei lavori pubblici.

Il proponente nomina responsabile di procedimento e coordinatore tecnico del «Progetto pilota» [nome e funzioni e recapito della persona incaricata].

Data Firma

[Firma del sindaco o del presidente della provincia, in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato]

B) Nel caso di più amministrazioni:

Il raggruppamento costituito da:

- comune di
- provincia di
- regione
- ecc.

[ed eventualmente]:

in partenariato con:

[indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito una forma di partenariato con il proponente] dichiara di aver preso visione della «Documentazione tecnica» che costituisce allegato del «Bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale, denominati «Progetti pilota», ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione «E» della suddetta «Documentazione tecnica», e avanza domanda di cofinanziamento presentando a tale fine la proposta di «Progetto pilota» denominato «... [indicare la denominazione del «Progetto pilota»] ...» il cui ambito di applicazione è

Il proponente dichiara che il costo complessivo da sostenersi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del «Progetto pilota» è pari a L. e richiede il cofinanziamento in misura di L.

Ai fini della partecipazione al bando si allegano i seguenti elaborati, che sono stati compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella «Documentazione tecnica» e sono stati esaminati ed approvati [indicare i soggetti, ad esempio: sindaco, presidente di provincia, assessore, giunta, ecc.]:

- a) scheda descrittiva del «Progetto pilota»;
- b) progetto preliminare;
- c) analisi generale dell'incidentalità;
- d) impegni delle giunte a finanziare il «Progetto pilota» per la quota di costi non coperta dal cofinanziamento del Ministero dei lavori pubblici.

Il proponente indica quale amministrazione di riferimento per ogni comunicazione inerente il progetto pilota il comune/la provincia e nomina responsabile di procedimento e coordinatore tecnico del «Progetto pilota» [indicare nome e funzioni e recapito della persona incaricata].

Data Firma

[Firma del sindaco o del presidente della provincia, in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato]

01A0506

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 ottobre 2000.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito di Caserta e San Nicola La Sfrada.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni e le attività culturali la redazione e l'approvazione dei Piani di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania; considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei Piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti Piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei Piani paesistici o dei Piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del Piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico di Caserta - S. Nicola La Sfrada;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che, all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 23 gennaio 1996, con il quale era stato approvato il Piano territoriale paesistico di Caserta - S. Nicola la Strada;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con sentenza depositata il 12 ottobre 1998, ha annullato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 gennaio 1996;

Visto che dalla relazione al Piano si evince che sono state convocate quattro riunioni congiunte tra Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti interessati, precisamente nei giorni 12 maggio 1999, 26 maggio 1999, 2 giugno 1999, 23 giugno 1999, e che di esse è stato redatto il verbale allegato alla citata relazione;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei Piani di cui all'art. 149 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, comporta il persistere di un regime di inmodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 14 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il Piano territoriale paesistico dell'ambito di Caserta e San Nicola La Strada in provincia di Caserta.

Il Piano è composto di numero una tavola di zonizzazione in scala 1:10.000; di una relazione di Piano e di un fascicolo di norme di attuazione.

La tavola con la zonizzazione e le norme di attuazione relative al Piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma; altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali ed ambientali, foglio n. 167

01A0587

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28-dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C.», in Scansano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti posizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 14 maggio 1999 dal Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 1° febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vino Morellino di Scansano D.O.C., con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 1° febbraio 2000.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

PLANO TERRITORIALE PAESISTICO

AMBITO TERRITORIALE I

DENOMINAZIONE: CASERTA - SAN NICOLA LA STRADA

DELIMITAZIONE: SAN LEUCIO - CASERTA VECCHIA - VIALE CARLO III

RELAZIONE DI PIANO



FEBBRAIO 2000



Con Decreto Ministeriale del 23 gennaio 1996, è stato approvato il PTP di Caserta e San Nicola La Strada.

Il suddetto Piano è stato annullato con sentenza del T.A.R. Campania n. 3162/98 depositata il 12/10/1998.

La sentenza sopracitata ha rilevato carenze nella necessaria informativa nei confronti dei Comuni e degli altri Enti territorialmente interessati.

Il Ministero non ha proposto ricorso avverso la sentenza del T.A.R. Campania ed ha preferito ripercorrere l'iter procedurale di incontro con gli Enti locali, nello spirito di leale cooperazione e nella convinzione che ogni ulteriore approfondimento sarebbe stato comunque positivo.

Dai verbali delle riunioni tenute presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Caserta e Benevento, allegati alla presente relazione, si evincono i termini dell'intercorso confronto con le richieste delle Amministrazioni interessate e le controdeduzioni formulate da questo Ministero.

Il Piano risulta, quindi, parzialmente modificato rispetto al precedente annullato dal T.A.R. Campania.

Le modifiche vertono principalmente sulla chiarezza e la leggibilità delle norme, per evitare inutili ed affaticanti contenziosi che già si stavano verificando nel periodo della vigenza del Piano.

Altre puntuali e limitate modifiche riguardano esigenze di carattere funzionale emerse in tempi recenti.

La tavola di zonizzazione del Piano è stata elaborata in versione informatizzata sovrapponendola ad una cartografia digitalizzata fornita dai Comuni interessati.

L'informatizzazione, contribuendo alla lettura chiara ed inequivocabile dei confini delle zone normate e delle aree vincolate con appositi decreti ministeriali alle leggi di tutela del paesaggio che sono stati verificati con la scorta di planimetrie catastali insieme al tecnico dell'Amministrazione Comunale, facilita la fruizione del Piano da parte dei cittadini e delle Amministrazioni che lo gestiscono per assicurare la tutela paesaggistica dell'ambito.

Il territorio, oggetto del Piano annullato interessava aree definite dai DD.MM. del 28 marzo 1985 già soggette ex lege 1497/39, ed in parte ex lege 1089/39, nonché tutte le aree dei Monti Tifatini, vincolate ope legis ai sensi dell'art. 146, leggera g, del D.L.vo 490/99.

Con D.M. successivo all'approvazione del Piano, un ulteriore parte del territorio comunale di Caserta è stata sottoposta alla tutela di cui all'art. 139 del D.L.vo 490/99. Si è deciso di includere nel P.T.P. quella parte del territorio soggetta al più recente vincolo che presenta più diretta contiguità con le altre zone già inserite nel Piano.

Il territorio presenta diverse peculiarità che vanno analizzate puntualmente.

Cominciamo con la Reggia, il Viale Carlo III, la Piazza della Rotonda in San Nicola la Strada: rilevanti episodi architettonici che avrebbero dovuto funzionare, per volere di Carlo di Borbone, come momenti di qualificazione del territorio e di attrazione per lo sviluppo della città. E' indubbio che la Reggia ha, oltre che un valore come manufatto architettonico, un intrinseco valore urbanistico; stabilisce, cioè, con l'organismo cittadino un rapporto condizionante.

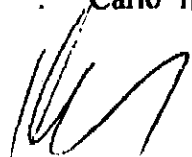
I disegni di Vanvitelli, pubblicati nel 1756, mostrano l'impianto originario della Reggia e della città. Il Palazzo ha, di fronte alla facciata principale, una grande piazza a forma ellittica; alle spalle il Parco con al fondo una cascata.

Una strada rettilinea di trentatré chilometri che, partendo da Napoli, avrebbe attraversato prima la piazza lungo l'asse minore, poi la Reggia ed infine il Parco. Questo era, in fondo, il progetto urbanistico disegnato da Vanvitelli e voluto da Carlo di Borbone.

E' evidente che oggi, nel pianificare questo territorio, tutto ciò deve essere tenuto in conto.

La tutela paesistica va graduata proprio in nome della minore o maggiore contiguità a segni così forti.

E' indispensabile porre l'accento sullo stato di degrado e abbandono in cui versa il Viale Carlo III per il quale si invitano le Amministrazioni competenti ad avviare un processo di



riqualificazione che parta dal progettare il sistema di illuminazione, del verde, della pavimentazione; un progetto, cioè di vero e proprio restauro architettonico.

Va graduata la forma di tutela, ma va anche accelerato il processo di riqualificazione di questi territori. Ponendo al centro del Piano la Reggia ed il Viale Carlo III come elementi connotanti il territorio, è indispensabile articolare e graduare gli interventi proprio in relazione ad essi.

Particolare attenzione è stata posta nella nuova stesura del Piano alla normativa da applicare in sede di eventuale condono ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 per le costruzioni abusivamente realizzate.

La precedente stesura del Piano dettava norme diverse sullo stesso suolo per i casi distinti di nuove costruzioni e costruzioni esistenti abusive. Tale distinzione si è ritenuta improponibile ed è stata eliminata nella nuova stesura del Piano. Vale quindi il principio che la normativa del presente Piano si applica sia per trasformazioni eventualmente concesse in futuro sia per le costruzioni abusivamente realizzate ed esaminate in sede di richiesta di concessione in sanatoria.

Il Piano Paesistico è, certamente, il primo passo di una pianificazione continua, peraltro di competenza regionale; tuttavia è possibile realizzare subito il processo di riqualificazione che deve comprendere, da una parte l'eliminazione degli scempi peggiori, e, dall'altra, l'accurato restauro architettonico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Valeria Ricolo



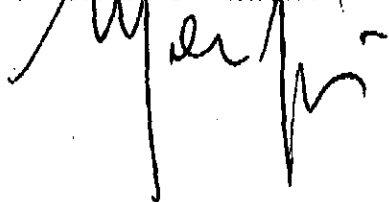
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Arch. Mario A. De Cunzio



IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Dott. Salvatore Mastruzzi





Il Ministro per i beni e le attività culturali

di concerto con

il Ministro dell'Ambiente

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Gennaio 1972, n.8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la redazione e l'approvazione dei Piani di cui all'art.1 bis della legge 8 agosto 1985, n.431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei Piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti Piani;

VISTO che la sentenza della Corte Costituzionale del 6 Febbraio 1995, n.36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Giugno 1994, la sostituzione dell'Amministrazione Regionale della Campania con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Campania;

VISTO il Decreto Legge del 14 Dicembre 1974, n.657 convertito con modificazioni nella legge 29 Gennaio 1975, n.5;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Dicembre 1975, n.805;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Dicembre 1994, n.760;

RITENUTA l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della Regione Campania dei Piani Paesistici o dei Piani Urbanistico-Territoriali nei termini di legge;

3/10



Il Ministro per i beni e le attività culturali

RITENUTO indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico di Caserta – S. Nicola La Strada;

VISTA la legge 8 luglio 1986 n.349 che, all'art.6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

VISTO il precedente decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 23/1/1996, con il quale era stato approvato il Piano Territoriale Paesistico di Caserta – S. Nicola la Strada;

CONSIDERATO che il T.A.R. della Campania, I Sez., con sentenza depositata il 12 Ottobre 1998, ha annullato il Decreto del Ministro per i beni e le Attività Culturali del 23 Gennaio 1996;

VISTO che dalla relazione al Piano si evince che sono state convocate quattro riunioni congiunte tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli Enti interessati, precisamente nei giorni 12/5/1999, 26/5/1999, 2/6/1999, 23/6/1999, e che di esse è stato redatto il verbale allegato alla citata relazione;

RITENUTO inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art.149 del Decreto Legislativo del 29 Ottobre 1999, n.490, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;



Il Ministro per i beni e le attività culturali

SENTITO il Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 14 Dicembre 1999;

VISTO il Decreto Legislativo del 20/10/98 n. 368 di istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

DECRETA

E' approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'ambito di Caserta e San Nicola La Strada in provincia di Caserta.

Il Piano è composto di numero una tavola di zonizzazione in scala 1:10.000; di una relazione di piano e di un fascicolo di norme di attuazione.

La tavola con la zonizzazione e le norme di attuazione relative al Piano Territoriale Paesistico, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, sono depositate presso l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Roma; altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Province di Caserta e Benevento.

Il presente Decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Sal
Rao

S. Quilley
Luj

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vicente

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Luj

APPROVAZIONE
D.M. 18-10-1980
G. Uff. n. 18 del 23/10/80

Ambito territoriale n.1

Denominazione: Caserta - S. Nicola la Strada

Delimitazione: S. Leucio - Casertavecchia - Viale Carlo III

NORME DI ATTUAZIONE

- Titolo I - Disposizioni Generali
- Titolo II - Norme e prescrizioni di tutela delle singole zone

IL MINISTRO

[Signature]

IL MINISTRO

[Signature]

INDICE

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti del piano	Pag. 4
Art. 2 - Delimitazione dell'ambito	Pag. 4
Art. 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.	Pag. 4
Art. 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.	Pag. 4
Art. 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano	Pag. 4
Art. 6 - Norme Transitorie	Pag. 5
Art. 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.	Pag. 5
Art. 8 - Categorie degli interventi di recupero	Pag. 8
Art. 9 - Interventi consentiti per tutte le zone	Pag. 9
Art. 10 - Opere pubbliche ammissibili	Pag. 9
Art. 11 - Adempimenti degli enti territoriali	Pag. 10

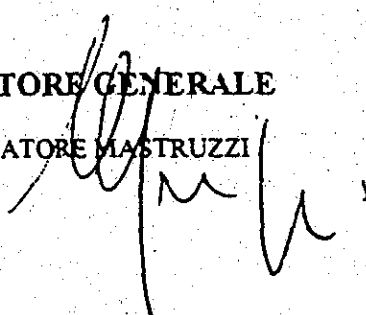
Titolo II NORME E PRESCRIZIONE DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE.

Art. 12 - Zona P.I.	Pag. 11
Art. 13 - Zona P.I.R.	Pag. 12
Art. 14 - Zona R.U.A.	Pag. 13
Art. 15 - Zona C.R.U.E.	Pag. 15
Art. 16 - Zona P.C.M.	Pag. 16
Art. 16 - Subzona P.C.M.1	Pag. 17
Art. 16 - Subzona P.C.M.2	Pag. 17
Art. 16 - Subzona P.C.M.3	Pag. 19
Art. 17 - Zona V.A.T.	Pag. 19
Art. 18 - Aree e siti archeologici e paesaggio storico archeologico	Pag. 20
Art. 19 - Siti di importanza comunitaria	Pag. 20
Art. 20 - Norme Finali	Pag. 20

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI**

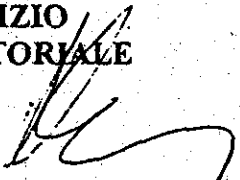
IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. SALVATORE MASTRUZZI



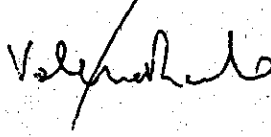
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

ARCH. MARIO A. DE CUNZO



**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

ARCH. VALERIA RICOLO



COLLABORATORI:

ARCH. MADDALENA MARSELLI
ING. ANTONIO MARIANO
SIG.NA ROSAMARIA RINALDI
SIG.RA LOREDANA STENDARDO



FEBBRAIO 2000



3 lusitan

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Ambito Territoriale n.1:



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[Handwritten signature]

L. Quiliani

Art.1 - Finalità e contenuti del piano

La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'ambito territoriale n.1 costituito da parti del territorio dei comuni di Caserta e S. Nicola la Strada (CE).

Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla Relazione di Piano, dalle Norme di Attuazione e dalla Tavola di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti ed i gradi di tutela.

Art.2 - Delimitazione dell'ambito n.1 Area di S.Leucio, Casertavecchia e Viale Carlo III

L'ambito cui si applica è quello definito dai D.M. 28 marzo 1985 relativi rispettivamente alle aree di: Caserta Vecchia in territorio comunale di Caserta, S. Leucio in territorio comunale di Caserta, Viale Carlo III in territorio comunale di Caserta e in territorio Comunale S. Nicola La Strada (CE), nonché tutte le aree boschive dei monti Tifatini vincolate «ope legis» ex art. 146 lettera «g» del D.L.vo n. 490/99, e a parte di territori ex art. 139 del D.L.vo n. 490/99, così come definito dalla tavola di zonizzazione.

Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone e subzone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo titolo 2. La distinzione di tali aree o zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi e dalle condizioni di conservazione dei valori paesaggistici tutelati. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Art.3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

Per l'ambito sopra delimitato le categorie dei beni sono quelle individuate dagli artt.139 e 146 del D. L.vo n. 490 del 29/10/1999.

Art.4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

Nelle zone individuate e perimetrare nel titolo II delle presenti norme si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I. - Protezione Integrale.

P.I.R. Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale.

R.U.A. - Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro paesistico-ambientale.

C.R.U.E. - Conservazione e Restauro Urbanistico - Edilizio.

P.C.M. - Protezione di complessi e assi monumentali.

V.A.T. - Valorizzazione aree turistico-sportive.

Art.5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del D.L.vo n. 490/99.

Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali, in applicazione dell'art.23 R.D. 1357/40. I Piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano

sprovvisi, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.

Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del D.L.vo n. 490/99 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. 10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate e trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo n. 490/99. Per le aree di interesse archeologico il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art. 151 del D.L.vo n. 490/99. Pertanto la concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine dei sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Art.6 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano.

E' consentito in tutte le zone del presente Piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano. Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

Comune di Caserta - Località Ponteselice - Opera di utilità sociale (Subzona P.C.M. 2 - Art.16 - Titolo II);

Comune di Caserta - Via San Martino - Complesso Comunità Cristiana - (Subzona P.C.M.2 - Art.16 Titolo II).

Le opere sopraindicate, di rilevanza comunale, dovranno essere autorizzate paesisticamente secondo le procedure di legge.

Art.7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone, fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa specifica relativa alle singole zone e subzone di piano.

E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori. E' vietata l'installazione di vettori pubblicitari a

5 Lussemburgo

bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

E' vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.

Tutte le vedute panoramiche, godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art.23 del R.D. n.1357/40.

I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per isolati edilizi, in modo da evitare la creazione di barriere percettive al godimento del bene tutelato.

Per i complessi di immobili di cui all'art. 139 lettera C del D.L.vo n. 490/99 l'aspetto delle superfici esterne dovrà essere tale da non pregiudicare l'intrinseco valore di caratterizzazione paesaggistica o comprometterne l'armonico inserimento nel paesaggio circostante, e pertanto:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale;
- i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio ed ogni altro impianto o condotta a vista dovranno essere realizzati o sostituiti con materiale in lamiera zincata o rame con esclusione di materiale plastico o P.V.C. di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici dovranno essere collocate sotto traccia;
- è vietato l'uso di alluminio anodizzato non preverniciato;
- i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;
- i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale;
- l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia le caratteristiche esterne delle volte stesse;
- sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

Per nuclei e complessi rurali di cui all'art.5, che conservano un'integrità tipologica e formale tale da costituire elemento di forte caratterizzazione del paesaggio, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo. I materiali adottati dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionale in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti ed i rivestimenti in materiali polivinilici e asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

Per le aree dissestate o instabili occorrerà procedere ad un controllo continuo dell'evoluzione delle condizioni idrogeologiche e alla realizzazione di interventi esclusivamente in termini di

11/11/11

M

F. Zucchi

rimboschimento e/o ripristino della cotica erbosa, utilizzando essenze appartenenti al patrimonio vegetazionale locale secondo le direttive dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste. Per quanto riguarda gli alvei permanenti o stagionali per il deflusso delle acque superficiali, è fatto divieto assoluto, in tutto il territorio dell'ambito, di interventi volti alla regolarizzazione geometrica della sezione dell'alveo mediante manufatti in conglomerato cementizio o muratura ed è prescritto il ripristino dei profili naturali delle sezioni e delle rive laddove tali interventi siano stati già eseguiti. L'eventuale progetto di realizzazione di briglie (qualora indispensabili) dovrà, in ogni caso, prevedere le modalità di compatibilizzazione paesaggistica dei manufatti sotto il profilo dei materiali ammessi e/o del rinverdimento.

I muri di contenimento del terreno, se consentiti dalla specifica normativa di zona, andranno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestiti di materiale lapideo di tipo tradizionale.

In tutto il territorio dell'ambito è vietata l'apertura di nuove cave per l'estrazione di materiali lapidei calcarei di ogni tipo nonché di sabbie, ghiaie e/o pietrisco. Per le cave di materiali calcarei, sabbie e ghiaie, attualmente in esercizio, è vietato il rinnovo delle relative concessioni e/o autorizzazioni ed è obbligatorio il ripristino dei siti secondo le prescrizioni degli atti di concessione. Per le cave non più in attività è indispensabile provvedere alle opere di sistemazione ambientale.

È fatto divieto, nell'intero territorio dell'ambito, di attivare discariche di qualsiasi tipo.

Per gli altri insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e turistico non inclusi nelle A.S.I. o in P.I.P. attivi alla data di adozione del presente piano è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria degli immobili e la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici esistenti, nonché la delocalizzazione, senza incremento di volume, se migliorativa dell'impatto ambientale.

Per gli insediamenti produttivi inclusi nelle A.S.I. e nei P.I.P. è consentito l'adeguamento funzionale degli immobili e degli impianti tecnologici entro il limite del 5% delle superfici utili esistenti previa elaborazione di progetto di minimizzazione dell'impatto percettivo e ambientale degli interventi.

Per la viabilità principale sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione della rete esistente che non comportino ampliamenti delle sedi stradali. Eventuali opere d'arte necessarie dovranno presentare caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive idonee a favorirne l'inserimento nell'ambiente circostante e pertanto utilizzare materiali locali e tecniche costruttive tradizionali; per la viabilità minore, oltre ad interventi di sistemazione dei tracciati esistenti secondo le modalità previste dal precedente comma, sono ammesse realizzazioni ex novo previa redazione di progetti di dettaglio elaborati secondo i seguenti criteri:

la sezione stradale non deve superare i 3 metri comprensivi di banchine e zanelle, il tracciato deve essere studiato in modo da ridurre al minimo scavi e sbancamenti. Eventuali opere d'arte accessorie devono essere realizzate esclusivamente in muratura a faccia vista; le eventuali piazzole di scambio andranno localizzate esclusivamente in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti.

Sono consentiti gli interventi di ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e le opere connesse ed indispensabili.

S. Luscher

Le vedute panoramiche derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Art.8 - Categorie degli interventi di recupero

Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere si definiscono come segue.

Manutenzione ordinaria

Per gli immobili di valore estetico e tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al VII comma dell'art. 7 della presente normativa.

Manutenzione straordinaria

Con riferimento all'art.31 lettera b) legge n.457/78 deve ammettere solo: interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico e tradizionale, realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, né cambio di destinazione d'uso.

Restauro

Con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78, deve ammettere solo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica a tutti gli immobili assoggettati alle norme di cui al titolo I del D.L.vo n. 490/99 e per tutti gli altri edifici prenovocenteschi e novecenteschi di pregio architettonico e ambientale che conservano tutti i caratteri originari, nonché agli edifici prenovocenteschi di valore tipologico e ambientale che conservano i caratteri originari. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente ad interventi di restauro l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, in quanto elementi costitutivi del paesaggio urbano.

Risanamento conservativo

Con riferimento all'art.31 lettera c) L.457/78, dovrà contemplare esclusivamente: interventi di consolidamento e ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti da nuove sistemazioni d'uso compatibili con la tutela del sito nel suo insieme, che non comportino alterazione visibile della configurazione originaria che s'intende ripristinare, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Si applica agli edifici prenovocenteschi che hanno subito notevoli trasformazioni, risultando fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali, nonché agli edifici novecenteschi, in analogo stato di conservazione, inseriti in maniera coerente nel paesaggio.

CC *M* *N*

Ristrutturazione edilizia

Con riferimento all'art.31 lettera d) L.457/78, dovrà contemplare esclusivamente interventi di trasformazione, a parità di volume e di superficie utile, degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dall'originario; tali interventi comprendono: il ripristino, la sostituzione, la modifica di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si applica esclusivamente agli immobili non rientranti nei casi previsti per le categorie d'intervento definite nei commi precedenti.

Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio. La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 139 lettera C del D.L.vo n. 490/99.

Art.9 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano sono ammesse, se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della presente normativa, nonché alla normativa relativa alle singole zone e subzone, ed alle procedure autorizzatorie previste dall'art. 151 del D.L.vo n. 490/99, comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di sistemazione a verde, con utilizzo di essenze mediterranee o storicamente inserite nel paesaggio, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n.1401/68, nel rispetto delle norme di sicurezza per le quali è vietato qualsiasi uso;
- interventi rivolti alla bonifica ed al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione dei giardini e dei parchi, con utilizzo di essenze mediterranee o storicamente inserite nel paesaggio;
- interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree;
- interventi di adeguamento igienico-funzionale, impiantistico, alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno e non dovranno comportare incrementi di superficie coperta superiori al 6% di quella esistente;
- interventi di delocalizzazione di immobili, parti di immobili o di pertinenza degli stessi, purché costruiti successivamente al 1930 e purché migliorativi sotto il profilo paesaggistico ambientale e prevedenti tutte le misure necessarie ad un'ideale sistemazione delle aree di risulta.

Art.10 - Opere pubbliche ammissibili

Sono ammissibili salvo diverse disposizioni di zona e subzona ed alle condizioni previste dalla presente normativa:

- interventi di infrastrutture viaria ed impiantistica del territorio;
- interventi di realizzazione, riqualificazione e sistemazione di verde pubblico;

10. Lussini

- interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico di edifici destinati a servizi pubblici;
- interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla destinazione ad attrezzature e servizi pubblici nonché ad edilizia residenziale pubblica, per l'adeguamento agli standards urbanistici, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 47/85;
- interventi di recupero e riqualificazione paesaggistico-ambientale e urbanistico edilizia;
- interventi per la difesa del suolo.

I progetti relativi agli interventi suddetti sono sottoposti alle procedure autorizzative previste dall'art. 151 del D.L.vo n. 490/99.

Tutte le opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientranti tra quelle ammissibili andranno delocalizzate in aree non incluse nell'ambito territoriale normato dal presente Piano Paesistico.

Art.11 - Adempimenti degli enti territoriali

I Comuni, la Provincia, la Regione e gli enti territoriali di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione ed approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione ad osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del Piano Paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali, quanto subregionali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

ART. 12 - Zona P.I.

Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende quelle aree di elevato valore paesaggistico i cui caratteri naturalistici risultano pressoché incontaminati e precisamente: gli interi versanti settentrionali dei monti S.Leucio, Sommacco e Marmorella, il monte Tifata, (vincolati con D.M.4/5/92), nonché tutte le aree boschive dei monti Tifatini (vincolate ope legis ex art. 146 lettera g) del D.L.vo n. 490/99), e comprese entro i confini dell'area così come definiti dalla tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di protezione integrale P.I., finalizzata alla conservazione dei caratteri naturalistici e morfologici dell'area.

Interventi ammissibili

- Interventi volti alla conservazione ed al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;
- interventi di parziale rimboschimento sulla base di piani di dettaglio che precisino tipi di essenze, estensioni e localizzazioni delle piantumazioni nel rispetto dei locali caratteri botanico-vegetazionali e paesaggistici;
- interventi di prevenzione degli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione della viabilità pedonale esistente, prevedenti anche la realizzazione di aree di sosta in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali e senza ampliamenti e regolarizzazioni dei tracciati;
- interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli immobili attualmente nell'area, nonché di adeguamento funzionale e tecnologico nella misura massima del 5% dell'attuale superficie coperta.

Divieti e limitazioni

- E' vietato qualsiasi intervento edificatorio e di incremento dei volumi esistenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente comma;
- è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
- è vietato il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico colturale, dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili con il suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico colturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va

comunicata per l'autorizzazione agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze.

Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche con le disponibili provvidenze di leggi statali e regionali, gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato alla data di entrata in vigore del presente piano, con le seguenti prescrizioni:

- è vietata la modifica degli esistenti ordinamenti colturali;
- è vietato l'impianto di serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo archeologico;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione della potenzialità produttiva del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

Art.13 - Zona P.I.R.

Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesaggistico, a confine con la zona P.I. di cui al precedente articolo, parzialmente degradate per l'effetto di incendi e/o fenomeni erosivi e precisamente:

- a) Area dei versanti sud dei monti S.Leucio e Sommacco;
- b) Area circostante il borgo di Casertavecchia.

I confini delle singole aree sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norma di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con restauro paesistico-ambientale - P.I.R.

Interventi ammissibili

- Interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione dell'area;
- interventi di prevenzione degli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;
- interventi di parziale rimboschimento secondo quanto previsto all'art.12;
- interventi di consolidamento di fenomeni franosi ed erosivi esclusivamente in termini di rimboschimento o ripristino del manto erboso: tali fenomeni dovranno essere suffragati da controlli continui dell'evoluzione delle condizioni idrogeologiche;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione della viabilità pedonale esistente, prevedenti anche la realizzazione di aree di sosta in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o

- riporti, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, senza ampliamenti e regolarizzazioni dei tracciati e con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali;
- interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli immobili attualmente presenti nell'area, nonché di adeguamento funzionale e tecnologico nella misura del 5% dell'attuale superficie coperta.

Divieti e limitazioni

- E' vietato qualsiasi intervento edificatorio e di incremento dei volumi esistenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente comma;
- è vietata la modificazione dei profili naturali del terreno;
- è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
- è vietato il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto, nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva sia di essenze esotiche sia di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per gli espanti ed i tagli strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze.

L'uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di leggi statali e regionali, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione della vegetazione.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietata la modifica degli esistenti ordinamenti colturali;
- è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo archeologico;
- è consentito l'espanto dei frutteti per la rinnovazione colturale.

Art. 14 - Zona R.U.A.

Descrizione dei confini

I confini di ogni singola area sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale - R.U.A.

Interventi ammissibili

- Interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti;
- interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;

- interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi che rispettino i processi dinamico-evolutivi e la potenzialità della vegetazione dell'area;
- interventi per la prevenzione degli incendi senza la creazione di strade tagliafuoco, e per la realizzazione di opere per la difesa del suolo secondo le prescrizioni di cui alle norme generali.

Nelle suddette aree si dovranno prevedere misure atte a:

- conservare l'attuale configurazione dei lotti e dei loro elementi strutturali (rapporto aree edificate ed aree scoperte);
- conservare, per gli isolati, l'allineamento attuale;
- 3° - conservare le attuali caratteristiche volumetriche ed altimetriche degli isolati consentendo, in casi specificamente individuati dagli strumenti di pianificazione e alle condizioni fissate dalle norme generali, l'adeguamento igienico-sanitario-impianistico anche con la realizzazione di nuovi volumi;
- conservare le aree a verde privato (alberature, orti, giardini) con interventi che prevedano la conservazione ed il ripristino dei caratteri originari dei seguenti elementi:
 - a) delle essenze vegetali esistenti e delle aree di pertinenza non pavimentate;
 - b) dell'articolazione complessiva degli spazi (pavimentati ed a verde);
 - c) degli elementi di arredi e degli elementi di divisione interna e perimetrale;
- conservare o ripristinare le caratteristiche originarie degli spazi pubblici e delle alberature ed aree a verde pubblico con interventi che prevedano la conservazione o il ripristino dei caratteri originari dei seguenti elementi:
 - d) articolazione dei tracciati e delle dimensioni;
 - e) materiali e composizione delle pavimentazioni;
 - f) elementi di arredo (fontane, panchine, paracarri, ecc.);
 - g) elementi di divisione e perimetrazione degli spazi (recinzioni e simili). Per le opere di manutenzione e/o sostituzione degli elementi originari per usura o fatiscenza dovranno essere utilizzati materiali e tecniche uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari, scelti tra quelli tradizionali.

5° Nel caso siano intervenute trasformazioni nei tracciamenti viari, negli allineamenti, nonché nelle dimensioni volumetriche ed altimetriche degli isolati, nei materiali utilizzati, non coerenti con i caratteri originari e non oggi immodificabili per motivi di funzionalità complessiva dell'insediamento, dovrà essere previsto il ripristino della situazione preesistente sulla base di adeguata documentazione.

I materiali e le tecniche da utilizzare dovranno essere di tipo tradizionale e dovranno prevedersi tinteggiature in colori naturali, da definire previa elaborazione di Piano del Colore.

Sono esclusi gli edifici di valore storico-artistico per i quali si applicano le categorie della manutenzione ordinaria, del restauro e del risanamento conservativo secondo i criteri di applicabilità definiti dalle norme generali.

Divieti e limitazioni

- E' vietato qualsiasi intervento edificatorio di incremento dei volumi esistenti, con l'esclusione di quanto previsto al comma 3 nonché al comma 5 del presente articolo;
- è vietata la modificazione di profili naturali del terreno;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- è vietato il taglio e l'espanto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimenti di piante di alto fusto, per motivi di sicurezza, va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli

espianati ~~strettamente~~ necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze.

Attrezzature pubbliche

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto delle visuali panoramiche, rispetto della geomorfologia del terreno, rispetto dell'unitarietà del tessuto urbano ed edilizio storico, destinazioni d'uso compatibili con i valori paesaggistici di insieme).

Art.15 - Zona C.R.U.E.

Descrizione dei confini

Comprende il tessuto storico di Casertavecchia, il nucleo urbano di S. Leucio comprensivo del Belvedere, degli opifici e dei quartieri operai «S. Carlo» e «S. Ferdinando», nonché della Piazza della Seta, il borgo della «Vaccheria», il Casino Vecchio e l'abazia di S. Pietro ad Montes, elementi areali di grande valore storico-artistico e percettivo e di forte strutturazione del paesaggio. I confini delle aree suddette sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

Le aree in oggetto sono sottoposte a norme di conservazione e restauro urbanistico-edilizio C.R.U.E., finalizzate alla conservazione e al recupero dell'integrità morfologica e funzionale dei tessuti storici e delle qualità naturalistiche dei siti.

Interventi ammissibili

- Interventi di manutenzione ordinaria e restauro del patrimonio edilizio esistente;
- interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili che non comportino incrementi di volume o di superficie utile né modifica dell'aspetto esteriore degli stessi;
- interventi di riqualificazione degli spazi inedificati subordinati all'elaborazione di progetti di dettaglio, tesi alla ricostituzione di un equilibrato rapporto tra paesaggio naturale e paesaggio costruito prioritariamente attraverso elementi di filtro vegetali e, peraltro, suffragati da dettagliate analisi storico-documentarie e botanico-vegetazionali;
- interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi pubblici e della viabilità esistente secondo criteri rigorosamente conservativi e ripristinatori delle caratteristiche originarie degli elementi areali, lineari e puntuali (piazze e slarghi, tracciati viari, elementi di arredo urbano, ecc.), subordinati alla redazione di progetti di dettaglio, corredati da analisi storico-documentarie;
- interventi di regolamentazione, uniformazione e minimizzazione dell'impatto ambientale di insegne, vetrine, schermature di qualsiasi tipo degli esercizi commerciali e turistico-ricettivi esistenti;
- limitatamente al sito di S. Leucio, interventi mirati al decongestionamento del traffico veicolare gravante sulla SS 87, che non escludono la possibilità di creazione di asse viario alternativo, nonché di sistemazione e riqualificazione delle aree contigue alla Piazza della Seta e su essa prospettanti.

Divieti e limitazioni

Sono vietati, con esclusione dei casi previsti nel precedente comma:

- qualsiasi intervento, sia pubblico che privato, edificatorio e di incremento dei volumi esistenti;
- qualsiasi modificazione della configurazione geomorfologica del sito;
- la realizzazione di nuove strade sia carrabili che pedonali.

Sono altresì vietati:

- l'attraversamento di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori, e l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera;
- l'impermeabilizzazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici o, comunque, degli spazi ineditati;
- l'installazione di tende a sporgere che impediscano le vedute panoramiche;
- il taglio o l'espanto di alberi d'alto fusto.

Le essenze da espantare, a causa di affezioni fitopatologiche, devono essere sostituite con essenze analoghe.

Art.16 - ZONA P.C.M.**Descrizione dei confini.**

Comprende l'asse viario monumentale che, dalla facciata della Reggia, si sviluppa attraverso Piazza Carlo III, Viale Carlo III e la piazza detta «la Rotonda», quest'ultima in territorio del Comune di S.Nicola la Strada, costituisce un elemento lineare di forte e pregevole connotazione del paesaggio. Comprende altresì le aree edificate ed inedificate adiacenti le tre emergenze suddette e ricadenti nei territori comunali di Caserta, per una profondità di metri 500 dal ciglio stradale, e S. Nicola la Strada per una profondità di metri 300 dal ciglio stradale. I confini dell'area suddetta sono definiti nella tavola di zonizzazione unitamente a quelli delle subzone costituenti la stessa, e precisamente: subzona P.C.M. 1, subzona P.C.M. 2, subzona P.C.M. 3.

Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela P.C.M. ed alle norme specifiche di subzona, tese alla protezione dei valori percettivi e di strutturazione del paesaggio di complessi ed assi monumentali minacciati da uno sviluppo urbano disorganico e mirate, quindi, al conseguimento del duplice obiettivo della salvaguardia delle visuali sull'asse e della riqualificazione delle fasce ad esso adiacenti.

Interventi ammissibili

Si rinvia alla normativa specifica di subzona.

Divieti e limitazioni

- E' vietata la modificazione dei profili naturali del terreno;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti e di altre infrastrutture aeree;
- è vietato il taglio e l'espanto di alberi di alto fusto, le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche dovranno essere sostituite con essenze analoghe;
- è vietata qualsiasi modifica della viabilità primaria esistente connessa all'asse monumentale nel suo complesso;

- è vietata la realizzazione di viabilità primaria ex novo salvo esplicitamente indicato nelle norme delle subzone.

Subzona P.C.M. 1

Descrizione dei confini

Comprende la Piazza Carlo III antistante la facciata della reggia a partire dal limite da questa costituito, il Viale Carlo III con adiacenti galoppatoi e fasce interposte in territorio comunale di Caserta e di S. Nicola la Strada, la Piazza circolare detta «La Rotonda», conclusiva del percorso, in territorio di S. Nicola la Strada.

Norme di tutela

La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M. 1, finalizzate al ripristino dei valori storico.-monumentali e paesaggistici originari.

Interventi ammissibili

- Interventi di ripristino e riqualificazione dell'intera subarea attraverso piano unitario di dettaglio, elaborato dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Detto piano dovrà prevedere:

- opere di piantumazione delle fasce interposte e delle aree ancora inedificate perimetrali all'intera subarea con essenze che ricostituiscano il paesaggio vegetale storico;
- elementi di segnaletica e di arredo urbano;
- impianti di pubblica illuminazione;
- interventi di sistemazione delle cortine murarie direttamente prospicienti il Viale Carlo III e le due piazze.
- interventi volti al ripristino del collegamento del Viale Carlo III con la omonima Piazza antistante la reggia, quali interrimento o delocalizzazione della linea ferroviaria subordinatamente alla redazione di un progetto di sistemazione e riqualificazione dell'area di risulta e dell'intera piazza, anche in relazione alle realizzande opere di costruzione di parcheggi sotterranei. Tale progetto dovrà in particolare prevedere il recupero dell'area attualmente occupata dai binari e dalla stazione ferroviaria come zona di filtro tra il paesaggio agricolo, ancora conservato, e l'antica Piazza D'Armi antistante la Reggia.

Divieti e limitazioni

Valgono i divieti e le limitazioni imposti nella normativa di zona P.C.M., nonché, il divieto di nuove edificazioni o incremento dei volumi esistenti.

Subzona P.C.M. 2

Descrizione dei confini

I confini sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M. 2 tese alla conservazione dei tratti paesaggistici residui e delle visuali panoramiche sull'asse monumentale,

nonché alla riqualificazione del tessuto edilizio, piuttosto disorganico, per recuperare un rapporto con l'ambiente naturale più prossimo all'originario.

Interventi ammissibili

- Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;
- opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero, che non comportino la creazione di nuovi volumi. Eventuali servizi potranno essere allocati sotto il piano di campagna;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con la tutela dei valori paesaggistici, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;

interventi di sistemazione della viabilità pedonale attraverso l'utilizzazione di quella esistente; interventi di riorganizzazione della viabilità veicolare;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, alle condizioni di cui alle norme generali.

Per gli immobili direttamente prospicienti il sistema viario monumentale nel suo complesso, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza incremento di volumi e di superficie utile, che provvedano ad uniformarne ed integrarne nell'ambiente l'aspetto esteriore e, pertanto:

- a) nella manutenzione delle facciate andranno rimosse zoccolature e rivestimenti che non siano realizzati in materiali locali tradizionali optando per tinteggiature in colori pastello;
- b) nella sostituzione degli infissi si opterà per elementi in legno o alluminio preverniciato;
- c) le recinzioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente schermate con piantumazioni;
- interventi di sistemazione a verde di spazi pubblici che prevedano opere di piantumazione con essenze analoghe a quelle presenti lungo il Viale Carlo III;
- interventi di riqualificazione degli insediamenti produttivi con possibilità di delocalizzazione e di arretramento dei volumi esistenti, secondo progetti di miglioramento e minimizzazione dell'impatto ambientale e di sistemazione delle aree di risulta che prevedano opportune schermature vegetali;
- interventi di integrazione di volumi, esclusivamente lungo la cortina prospiciente il Viale Carlo III in territorio del Comune di S.Nicola la Strada, negli spazi interclusi, a condizione che le nuove altezze degli immobili siano pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiori a m.7, alla gronda della copertura inclinata. Le predette integrazioni dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti) e saranno prive di sporti e altre strutture a sbalzo e potranno essere realizzate per una profondità non superiore a m 20.

Divieti e limitazioni

- E' vietato l'incremento dei volumi esistenti, con le eccezioni di cui al precedente comma;
- è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
- è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione.

Subzona P.C.M. 3**Descrizione dei confini**

I confini sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M.3 tese alla riqualificazione ambientale ed al recupero dei caratteri paesaggistico-percettivi compromessi.

Interventi ammissibili

- Interventi di riqualificazione ambientale prevedenti la realizzazione di aree a verde pubblico nei lotti ineditati;
- opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero, che non comportino nuovi volumi. Eventuali servizi potranno essere allocati sotto il piano di campagna;
- interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente consistenti in manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, alle condizioni di cui alle norme generali;
- interventi di integrazione di volumi ad uso residenziale, se consentiti dagli strumenti urbanistici, allorché i corpi edilizi risultino incompleti dal punto di vista volumetrico rispetto alla conformazione complessiva dell'isolato ed a condizione che la nuova altezza dell'immobile sia pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiore a m.10;
- interventi di costruzione ad uso residenziale se consentito dagli strumenti urbanistici con indice non superiore a 1,5 mc/mq nei lotti non edificati a condizione che la nuova altezza dell'immobile sia pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiore a m.10;
- interventi di schermatura vegetale lungo il perimetro dei lotti dell'intera subzona con essenze compatibili con quelle previste nel progetto unitario elaborato per la subzona P.C.M. 1.;
- interventi di localizzazione di insediamenti produttivi (industriale, artigianale, commerciale), se inclusi in piani A.S.I. e P.I.P. con un'altezza consentita fino e non oltre i m.7;
- realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale.

Divieti e limitazioni

Valgono i divieti e le limitazioni previsti nella normativa di zona P.C.M.

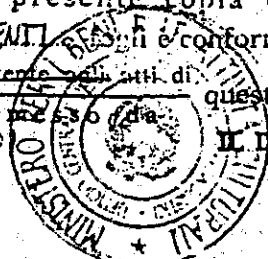
Art.17 - ZONA DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-SPORTIVA**Descrizione dei confini (V.A.T.)**

La zona V.A.T. comprende l'area così come definita dalla tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alla norma di valorizzazione di aree per attrezzature ricettive e sportive, finalizzata alla conservazione dei caratteri morfologici e paesaggistici dell'area.

05-02-200



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Carlo Guardascione

Guardascione

Interventi ammissibili

Nelle zone sono ammessi i seguenti interventi:
operazioni finalizzate al miglioramento del tessuto edilizio esistente attraverso interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento e ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio, a parità di volumetria.

Tutti i volumi derivanti da ampliamenti o nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). Le altezze delle nuove volumetrie relative alle opere devono essere contenute nei limiti di m.7 all'imposta della copertura del tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezze è rapportato alla quota media di declivio stesso. Si deve far ricorso per tali opere a tipologie e materiali di uso locale.

Sono possibili anche interventi volti alla organizzazione di spazi liberi per parcheggi a raso.

Nel caso in cui, per la realizzazione delle opere consentite, si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, questi potranno essere recisi solo dopo che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

Art. 18 - AREE E SITI ARCHEOLOGICI E PAESAGGIO STORICO-ARCHEOLOGICO

Il paesaggio storico archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree, attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art.5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità, valgono le seguenti prescrizioni:
tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici; la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Art. 19 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.)

Il territorio regolato dal presente Piano è interessato dalla presenza di n. 2 Siti di Importanza Comunitaria sotto elencati, al momento proposti dalla Regione Campania e comunicati alla Commissione Europea per l'inserimento nella rete "Natura 2000" prevista dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat). Per tali Siti, ancorché in assenza di formalizzazione da parte della Commissione Europea, sussiste l'obbligo di prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie. A tal fine gli interventi previsti nei territori dei predetti S.I.C. dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 8/7/1997 n. 357, fatti salvi tutti i necessari nulla osta, pareri e autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente.

- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Bosco di S. Silvestro" (sigla IT8010004)
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Monte Tifata" (sigla IT8010016)

Art. 20 - NORME FINALI

La presente normativa si applica anche per la definizione delle istanze di cui alle Leggi 28/2/85 n.47 e 23/12/94 n.724 in materia di condono edilizio.